

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA al progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

CAPO I

Cura del Territorio e dell' Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

Art. 3 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

Gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente sull'articolo 2 e sull'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede procedure semplificate per le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt, che non modifichino lo stato dei luoghi, nonché per il collaudo delle opere realizzate relativamente alle linee fino a 15000 volt. Con le modifiche si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la procedura semplificata da 15000 volt a 20000 volt. Trattandosi di mere modifiche alla regolamentazione tecnica degli impianti elettrici fino a 150 mila volt, il presente articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

Il presente articolo che, in via transitoria, autorizza la Giunta regionale ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione vigente in materia ambientale in coerenza con gli

obiettivi dalla medesima posti e nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione, non comporta impatti sul bilancio regionale.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

La disposizione in esame, che interviene con una modifica nel comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna), comporta la possibilità una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale per la montagna, le cui disponibilità rientrano nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 7 "Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni".

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Energia

Art. 6 - Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19

Il presente articolo non ha impatti sul bilancio regionale in quanto trattasi sostanzialmente di una proroga di termini in scadenza entro il 30 luglio 2020 per la regolarizzazione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici disciplinate nel Regolamento Regionale n. 1 del 2017, operazioni che – in quanto comportano un contatto diretto tra i Responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificati nella definizione riportata nell'Allegato A del citato regolamento regionale, ed i tecnici addetti alle ispezioni – non è stato possibile effettuare per necessità di rispettare il distanziamento sociale nel periodo emergenziale da Covid-19. Il mancato rispetto dei nuovi termini comporterà comunque l'applicazione delle medesime sanzioni.

Sezione II

Cultura

Art. 7 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014.

La modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2014 è mirata a rendere attuabile la partecipazione della Regione all'Associazione Coordinamento Nazionale delle Film Commission.

L'art.9 della legge regionale n. 20 del 2014 che si vuole modificare prevedeva come condizioni di partecipazione della Regione:

- a) - che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) - che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

Poiché ai sensi dell'art. 9 le attività dell'associazione si configurano prevalentemente come attività di rete, di coordinamento, di aggiornamento e di qualificazione dei servizi e degli operatori, è innanzitutto interesse della Regione quello di aderire ad un'Associazione di cui facciano parte i soggetti la cui funzione pubblica è riconosciuta dallo Stato e che siano chiamati a far parte del Coordinamento nazionale (come previsto dalla Legge n. 220 del 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e dal Decreto Ministeriale il 25 gennaio 2018, "Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome"). Per questa ragione, assume rilevanza la condizione che sia riservata la qualifica di socio ai soli soggetti riconosciuti dalle singole regioni. Tale riconoscimento delle singole Film commission negli ordinamenti regionali può riguardare tre differenti forme di organizzazione delle singole strutture:

- uffici (e quindi parte) degli enti pubblici locali;
- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc...) convenzionati con gli enti pubblici locali;
- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc.) partecipati da enti pubblici locali.

D'altro canto, alla luce degli scopi dell'Associazione cui la Regione si prefigge di partecipare, in cui prevalgono le funzioni di rete, non appare più necessaria la condizione del conseguimento della personalità giuridica.

La presente modifica normativa non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale, infatti alla quota ed al contributo associativo – già previsti dall'articolo e non oggetto di modifica- si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 20 del 2014, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.